SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 aprile 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero dei lavori pubblici

Ministero della pubblica istruzione

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 aprile 1993, n. 103.

Interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata nel periodo 1994-1995 la spesa complessiva di lire 40 miliardi di cui lire 37 miliardi per il completamento degli interventi sul patrimonio culturale ricadente nel territorio dell'antico ducato del Montefeltro (in particolare, Urbino, Gubbio e Senigallia) e lire 3 miliardi per gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del complesso monumentale della Santa Casa di Loreto. I predetti fondi affluiscono agli ordinari capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Le proposte degli interventi, presentate dagli enti locali interessati e dalle competenti soprintendenze, sono esaminate dal comitato regionale per i beni culturali e ambientali delle Marche previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base delle proposte coordinate dal competente Ufficio centrale, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano degli interventi da realizzare.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede utilizzando, per gli stessi anni 1994 e 1995, l'accantonamento relativo alla rubrica «Ministero per i beni culturali e ambientali», iscritto nel bilancio triennale dello Stato a legislazione vigente 1993-1995, tra i fondi per provvedimenti legislativi in corso di parte capitale (allegato C/3).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 35 del D.P.R. n. 805/1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali) è il seguente:

«Art. 35 — In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale per i beni culturali composto dai capi degli uffici che costituiscono la conferenza regionale di cui all'art. 32 e da un numero pari di membri rappresentanti della regione e da questa eletti o nominati secondo propri provvedimenti. Il comitato elegge nel proprio seno il presidente e un vice presidente.

Il comitato ha funzioni:

a) di collegamento informativo e conoscitivo permanente tra lo Stato e la regione;

b) di coordinamento delle iniziative e delle attività esecutive dello Stato e della regione mediante lo scambio di informazioni reciproche, le predeterminazione di programmi annuali e pluriennali delle iniziative comuni e delle iniziative dello Stato, della regione e degli enti infraregionali, da sottoporre, quando investano problemi o soluzioni di particolare impegno, al Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali;

c) di promozione e di proposta di interventi, amministrativi e tecnici, da parte dello Stato e della regione.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il comitato assume le opportune intese, per quanto concerne le attività di competenza dello Stato, con il commissario del Governo.

Il comitato può chiamare a partecipare alle proprie riunioni amministratori ed esperti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'ufficio amministrativo avente sede nel capoluogo di regione che sarà indicato con decreto del Ministro».

— — —

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 377):

Presentato dal sen. Bo ed altri il 24 giugno 1992.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 14 luglio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 5, 6 agosto 1992, 8 ottobre 1992, 20 gennaio 1993 e approvato il 4 febbraio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2236):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 23 febbraio 1993, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla VII commissione il 16 marzo 1993 ed approvato il 31 marzo 1993.

93G0165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1993, n. 104.

Regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente il regime pensionistico e previdenziale dei dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, ed in particolare l'art. 6, comma 5;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Capo I
REGIME PENSIONISTICO D'UFFICIO DEI DIPENDENTI TRASFERITI

Art. 1.

1. I dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilità di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, salvo che non esercitano la facoltà di opzione di cui all'art. 5, sono iscritti di ufficio al regime pensionistico dell'amministrazione od ente di destinazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento, con decorrenza dalla data di effettivo servizio presso l'amministrazione od ente medesimo.

2. Il personale di cui al comma 1, come pure i relativi aventi causa nel caso di decesso del titolare, hanno titolo alla liquidazione del trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti, all'atto dell'insorgenza del diritto, presso la gestione di nuova iscrizione.

Art. 2.

1. Ai fini della maturazione del diritto e della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, si considerano complessivamente il servizio prestato dopo il trasferimento e quello reso con iscrizione alla gestione pensionistica dell'amministrazione od ente di provenienza, ivi compresi i servizi ed i periodi già riconosciuti utili o, comunque, già valutabili presso quest'ultima gestione secondo le norme del relativo ordinamento.

2. L'amministrazione e l'ente presso cui è avvenuto il trasferimento per mobilità provvedono, per conto della gestione pensionistica di provenienza, al recupero rateale, mediante trattenute a carico dello stipendio, paga o retribuzione, del contributo del riscatto e degli altri oneri eventualmente addebitati all'interessato a seguito di provvedimenti relativi al computo di servizi e periodi adottati nei confronti del dipendente trasferito.

Art. 3.

1. Nel caso di trasferimento da e verso amministrazioni, aziende ed enti dove il trattamento di quiescenza e gli istituti connessi sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano le disposizioni medesime.

2. Nel caso di trasferimento da o verso amministrazioni od enti nei quali i dipendenti sono iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS e negli eventuali fondi integrativi da quest'ultimo gestiti, in applicazione del comma 2 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio già prestato avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'amministrazione od ente di destinazione con le modalità e nella misura di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 4.

1. Ai fini di cui agli articoli 1, 2 e 3, dopo l'avvenuto trasferimento, l'amministrazione di provenienza trasmette gli atti, provvedimenti e relativa documentazione, comprovanti il servizio, di ruolo e non di ruolo, utile ai fini di quiescenza, eventuali riscatti, computi, riunioni e ricongiunzioni, e comunque, una certificazione, riassuntiva di tutte le notizie utili. Le amministrazioni di destinazione pongono in essere tutte le procedure dirette a inserire i nuovi dipendenti nelle rispettive gestioni previdenziali.

2. Qualora, a seguito del trasferimento, non sia rinvenibile nell'ordinamento dell'amministrazione di destinazione una normativa applicabile per il computo di servizi e periodi relativi al pregresso rapporto, si applica il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo II
OPZIONE MANTENIMENTO REGIME PENSIONISTICO DI PROVENIENZA

Art. 5.

1. Il personale trasferito ha facoltà di presentare domanda per ottenere il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione

generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa; nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

2. La domanda di opzione di cui al comma 1 deve essere presentata all'amministrazione di destinazione, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi, a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio.

3. Qualora, prima della scadenza del termine di sei mesi previsto dal comma 2, intervenga la cessazione dal servizio o il decesso del dipendente, l'amministrazione di destinazione interpella l'interessato o gli aventi causa ai fini del mantenimento dell'iscrizione alla gestione pensionistica dell'amministrazione ed ente di provenienza.

Art. 6.

1. L'esercizio della facoltà di opzione, di cui alle disposizioni precedenti, fa venir meno, con effetto dalla decorrenza originaria, l'iscrizione al regime pensionistico dell'amministrazione o ente di destinazione.

2. Nel caso di esercizio della facoltà di opzione per il mantenimento della precedente posizione assicurativa, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilità ed ai fini della determinazione del relativo ammontare, si applicano le norme del regime pensionistico per il quale l'opzione è stata esercitata.

Art. 7.

1. La domanda di opzione deve essere presentata all'amministrazione o all'ente presso cui è avvenuto il trasferimento per mobilità. Sono valide le domande di opzione già presentate nei termini.

2. La domanda di opzione può essere presentata dal dipendente una sola volta ed irrevocabilmente.

Art. 8.

1. L'amministrazione o l'ente che riceve la domanda di opzione la trasmette senza indugio alla cassa o al fondo per il quale è avvenuta l'opzione, comunicando nel contempo la data dell'effettiva assunzione in servizio del dipendente trasferito; ne invia, inoltre, copia, conforme all'originale trasmessa, alla gestione pensionistica cui il predetto dipendente era stato già iscritto ai sensi del comma 1 dell'art. 1.

2. La cassa o fondo di cui al comma 1, verificata la tempestività della domanda di opzione, ne dà sollecita comunicazione all'amministrazioneo all'ente datore di lavoro ed alla gestione pensionistica cui l'interessato era stato iscritto ai sensi del comma 1 dell'art. 1.

Art. 9.

1. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della domanda di opzione, l'amministrazione o l'ente datore di lavoro versa alla cassa o al fondo presso cui è stata esercitata l'opzione per il mantenimento della posizione assicurativa, i contributi relativi al periodo pregresso decorrente dal trasferimento al momento dell'esercizio dell'opzione, calcolandoli, per la parte a proprio carico e per quella a carico del dipendente, salvo conguaglio, sulla base degli elementi della retribuzione imponibile definitivamente spettante al dipendente stesso ed in base alle norme del regime pensionistico prescelto e richiede all'altra gestione pensionistica il rimborso della contribuzione eventualmente versatele.

2. I successivi versamenti dei contributi in via corrente devono essere effettuati secondo le modalità previste dall'ordinamento pensionistico prescelto.

3. In presenza di scelta per il regime pensionistico dei dipendenti civili dello Stato, disciplinato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, la misura della contribuzione a carico dell'ente datore di lavoro è pari al doppio di quella posta a carico dei dipendenti.

Art. 10.

1. Nei confronti del dipendente che abbia esercitato la facoltà di opzione e nei confronti dei relativi aventi causa nel caso di decesso, l'amministrazione competente provvede a liquidare il trattamento di quiescenza spettante. A tale ufficio sono trasmessi, a cura dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza del dipendente, il provvedimento di collocamento a riposo o il certificato di morte, lo stato matricolare o il certificato di servizio o documento equipollente, aggiornato con l'indicazione degli elementi pensionabili della retribuzione utili secondo l'ordinamento vigente presso la gestione pensionistica competente e l'eventuale domanda di pensione, ove richiesta in base all'ordinamento stesso, nonché tutti gli altri documenti occorrenti.

2. L'invio dei documenti avviene entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di collocamento a riposo o dall'acquisizione del certificato di morte.

Art. 11.

1. Sulla domanda di valutazione di servizi e periodi ai fini del trattamento di quiescenza, presentata dal dipendente che abbia esercitato la facoltà di opzione di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, provvede l'ufficio competente, secondo lo stesso criterio stabilito al comma 1 dell'art. 6.

2. Il recupero rateale degli oneri eventualmente addebitati in dipendenza del computo di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza, viene effettuato, in favore della gestione pensionistica interessata, mediante trattenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione, a cura dell'amministrazione o dell'ente presso cui è avvenuto il trasferimento per mobilità.

TITOLO II

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Art. 12.

1. Nei confronti del personale interessato ai processi di mobilità previsti dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si applicano, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio presso l'amministrazione o l'ente di destinazione, le disposizioni vigenti, per i dipendenti dell'amministrazione o dell'ente medesimo, in materia di indennità di anzianità o del corrispondente trattamento di fine servizio o di fine rapporto o dell'eventuale analogo trattamento comunque denominato.

2. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, il personale trasferito per mobilità in base alle disposizioni della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni, è iscritto alla gestione previdenziale dell'amministrazione o dell'ente di destinazione dalla data in cui è avvenuto il trasferimento, secondo le norme del relativo ordinamento.

3. In ogni caso, dalla data dell'avvenuto trasferimento cessa l'iscrizione alla gestione previdenziale dell'amministrazione o dell'ente di provenienza ovvero cessano di essere applicabili le disposizioni vigenti, presso l'amministrazione o l'ente medesimo, in materia di indennità di anzianità o di trattamento di fine rapporto.

Art. 13.

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 17, ai fini dell'acquisizione del diritto e della determinazione dell'ammontare dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine servizio, dell'analogo trattamento comunque denominato o del trattamento di fine rapporto, spettante, all'atto della cessazione dal servizio, in base all'ordinamento vigente presso l'amministrazione o l'ente di destinazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in aggiunta all'anzianità relativa al servizio prestato dopo il trasferimento, si computa l'intera anzianità utile già maturata, secondo le norme dell'ordinamento vigente presso l'amministrazione o ente di provenienza. L'anzianità maturata fino alla data del trasferimento deve essere espressa in anni, mesi e giorni e non è suscettibile di arrotondamento.

2. La contribuzione deve essere versata, a cura dell'amministrazione o dell'ente anzidetti, alla gestione previdenziale cui compete, secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

3. Qualora l'ordinamento dell'amministrazione o dell'ente di destinazione preveda più di un trattamento di fine servizio, l'anzianità maturata nell'amministrazione di provenienza è valutata una sola volta

Art. 14.

1. L'amministrazione o l'ente presso cui è avvenuto il trasferimento per mobilità provvedono, per conto della gestione previdenziale di provenienza, al recupero rateale, mediante trattenute a carico dello stipendio, paga o retribuzione, del contributo per riscatto e degli altri oneri eventualmente addebitati all'interessato a seguito di provvedimenti relativi al computo di servizi e periodi, adottati nei confronti del dipendente trasferito.

2. La contribuzione deve essere versata, a cura dell'amministrazione o dell'ente anzidetti, alla gestione previdenziale cui compete secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Art. 15.

1. Entro centottanta giorni dalla data del trasferimento per mobilità, l'amministrazione, l'ente o la gestione previdenziale di provenienza, cui spetta a seconda dei casi, versa all'amministrazione, all'ente o alla gestione previdenziale competente a seguito del trasferimento stesso, l'importo dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine servizio, dell'analogo trattamento comunque denominato o del trattamento di fine rapporto teoricamente liquidabile all'interessato alla stessa data del trasferimento. Per i trasferimenti già avvenuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il versamento dovrà effettuarsi entro un anno da tale data.

2. All'amministrazione, all'ente o alla gestione previdenziale di destinazione devono essere, inoltre, trasmessi, a cura dell'amministrazione, dell'ente o della gestione previdenziale di provenienza, il prospetto analitico degli elementi di calcolo del trattamento che forma oggetto del versamento di cui al comma 1, unitamente allo stato matricolare, al certificato di servizio o all'eventuale documento equipollente.

Art. 16.

1. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, all'interessato compete l'eventuale eccedenza tra l'importo del trattamento calcolato all'atto del trasferimento e quello determinato sulla base della complessiva anzianità computata ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 554 del 1988.

Art. 17.

1. Per le ipotesi in cui presso l'amministrazione o l'ente di destinazione debba osservarsi la disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento, teoricamente spettante all'atto del trasferimento, si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto spettante per il nuovo rapporto di servizio. È fatta salva l'applicazione dell'art. 16.

Art. 18.

1. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti elementi e modalità utili per i versamenti relativi alla contribuzione dovuta a seguito dell'esercizio dell'opzione.

Art. 19.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 26

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'intero art. 6 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 6. — 1. Il personale interessato ai processi di mobilità previsti dalla presente legge è iscritto al regime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.

2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

3. Il personale iscritto ad un fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianità fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Questo ultimo trasferisce al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti. L'iscrizione è consentita o conservata anche nel caso di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di continuità dei servizi prestati.

4. L'indennità di anzianità o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilità, considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell'indennità di anzianità o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento.

5. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 554/1988, già citata:

«Art. 5. — 1. Per le unità sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 9, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e dagli stanziamenti di bilancio.

2. Le unità sanitarie locali, limitatamente ai servizi non rientranti nel campo di applicazione del D.L. 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni devono provvedere a comunicare alle rispettive regioni le carenze di organico e gli esuberi, con le modalità di cui al D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge.

3. Per le unità sanitarie locali gli esuberi vengono determinati secondo i criteri di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e relative leggi regionali di attuazione. Le regioni provvedono ad attivare i processi di mobilità tra il personale delle regioni, degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni e dalle unità sanitarie locali in ambito regionale sulla base della corrispondenza dei profili professionali di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge.

4. L'elenco del personale dipendente dagli enti di cui al comma 1 ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non reimpiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvederà alla sua collocazione secondo le norme di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge.

5. I posti degli enti di cui al comma 4 e quelli delle stesse regioni, relativi ai profili professionali non coperti con i processi di mobilità attuati dalle stesse, devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvederà a disporne, ove possibile, la copertura con le modalità di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge.

6. I termini di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 31 dicembre 1990».

Note all'art. 3:

— Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

— Per il testo dell'art. 6, comma 2, della legge n. 554/1988 si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 29/1979 è il seguente:

«Art. 6. — In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma.

Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2».

Nota all'art. 4 e all'art. 9:

— Per il titolo del D.P.R. n. 1092/1973 si veda in nota all'art. 3.

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 554/1988 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unità sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno individuati gli enti pubblici non economici che, per ridotte dimensioni strutturali e per la specificità, dell'attività svolta, possono essere esentati dalle limitazioni di cui al comma 1.

3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti. Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal 1° gennaio 1988 e non coperti, relativi:

a) a profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unità;

b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi.

4. Tutte le predette assunzioni possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, che, ove sopravvenute esigenze lo rendessero necessario, potrà essere modificato o integrato con altro analogo decreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina il trasferimento, agli enti locali presso i quali è destinato il personale, dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità. Per amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana resta fermo quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99. Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità, non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325.

5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988.

6. Le unità sanitarie locali sono autorizzate ad assumere il personale necessario a coprire i posti oggetto di specifica autorizzazione in deroga già concessa dalla regione, entro il 30 settembre 1988, secondo le procedure previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti per i quali non è richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo possono essere espletati solo se sono iniziate le prove. Negli altri casi la copertura dei relativi posti avverrà ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e del comma 4-*ter* dell'art. 4 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

8. Sono altresì consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n. 482, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

9. Gli enti locali e loro consorzi e le unità sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima.

10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei ruoli del nucleo di valutazione e nel nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica possono essere ricoperti senza alcuna limitazione.

11. Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità volontaria, attuate con le procedure di cui al comma 4, è soggetto a mobilità di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

Nota all'art. 13 e all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 6, comma 4, della legge n. 554/1988, si veda in nota alle presemesse.

Nota all'art. 17:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2120 del codice civile:

«Art. 2120 (*Disciplina del trattamento di fine rapporto*). — In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione».

93G0146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Valle di Maddaloni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Valle di Maddaloni (Caserta), a seguito della decadenza del sindaco, che ha comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valle di Maddaloni (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Stefano Italiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Valle di Maddaloni (Caserta) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della decadenza del sindaco, dichiarata dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, prima sezione civile, ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in data 13 ottobre 1992 e notificata al comune in data 22 ottobre 1992.

Tale evento ha comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 13 ottobre e 19 dicembre 1992 sono risultate infruttuose e la delibera adottata in data 21 dicembre 1992, avente per oggetto l'approvazione del documento programmatico per l'elezione del sindaco e della giunta, è stata successivamente annullata dal CO.RE.CO. di Caserta in data 30 dicembre 1992.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale, nelle more, ha disposto con decreto n. 7017.13.4 Gab. del 31 dicembre 1992, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valle di Maddaloni (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Stefano Italiano.

Roma, 26 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2190

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 aprile 1993

Modificazioni al decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente la chiusura della contabilità negli uffici giudiziari, restituzione dei bollettari a rigoroso rendiconto non più utilizzati e versamento delle somme residue a seguito dell'introduzione del sistema generalizzato di percezione dei diritti di cancelleria mediante marche.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 99, contenente: «Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria»;

Considerato che l'art. 4 della suindicata legge demanda al Ministro di grazia e giustizia di stabilire con decreto, da emanarsi di concerto con gli altri Ministri competenti, le modalità di chiusura della contabilità nei vari uffici, di restituzione dei bollettari a rigoroso rendiconto non più utilizzati e di versamento delle somme residue;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la nota del 6 aprile 1992, prot. n. 105965, del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, ed essendo sorte difficoltà tecnico-operative per il trasporto e distruzione dei bollettari a rigoroso rendiconto Mod. MGG/1 come previsto dall'art. 6 del decreto interministeriale 31 gennaio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto interministeriale 31 gennaio 1992 è sostituito dal seguente:

1) gli uffici delle corti di appello e delle procure generali presso le corti di appello provvedono, secondo le modalità di legge, direttamente alla distruzione dei bollettari a rigoroso rendiconto ricevuti in restituzione dagli uffici periferici dopo aver acquisito apposita autorizzazione dal Provveditorato generale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e dell'art. 68 delle istruzioni dello stesso Provveditorato generale approvate con decreto ministeriale 10 maggio 1989.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 6 del decreto interministeriale 31 gennaio 1992 è sostituito dal seguente:

1) delle operazioni di cui ai commi precedenti va redatto, con esatta indicazione delle matrici dei bollettari riconsegnati e distrutti, processo verbale in triplice esemplare di cui uno deve essere allegato al conto giudiziale che l'agente contabile degli uffici giudiziari è tenuto a rendere al cessare della propria attività nei termini previsti dall'art. 611 del regolamento di contabilità dello Stato e l'altro rimesso al Provveditorato generale dello Stato.

Art. 3.

Il quinto comma dell'art. 6 del decreto interministeriale 31 gennaio 1992 è sostituito dal seguente:

1) il Poligrafico dello Stato provvede alla distruzione dei bollettari a rigoroso rendiconto finora riconsegnatigli, nonché delle giacenze di materiale finito o semilavorato relative ai bollettari esistenti presso il magazzino stampati e presso l'officina di produzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato con l'osservanza della vigente normativa prevista dalle suddette istruzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1993

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A2162

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1993

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Sciacca, è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca è accertato per i giorni 23 e 24 febbraio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

93A2163

DECRETO 26 marzo 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milazzo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Milazzo, è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milazzo è accertato per i giorni 20-21 e 22 febbraio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

93A2164

DECRETO 26 marzo 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di S. Agata di Militello.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di S. Agata di Militello, è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di S. Agata di Militello è accertato per i giorni 22 e 23 febbraio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

93A2165

DECRETO 31 marzo 1993

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF Pensionati CNA S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 30 dicembre 1992 con la quale il CAAF Pensionati CNA S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Otello Rendina chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega del 22 dicembre 1992 con la quale la C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale l'organizzazione di categoria FNAP CNA - Federazione nazionale artigiani pensionati, della Confederazione nazionale dell'artigianato;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 23 dicembre 1992 a rogito notaio dott.ssa Maria Emanuela Vesci (n. 14072 di repertorio e n. 4031 di raccolta) — come integrato dall'atto del 24 marzo 1993 (n. 14352 di repertorio e n. 4094 di raccolta) - e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta instanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 15515866 stipulata con la Unipol assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato è presente del CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori autonomi - settore artigiani e che la FNAP CNA ha complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta dalla nota dell'INPS del 22 dicembre 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF Pensionati CNA S.r.l., con sede in Roma, via Ferruccio n. 4/*B*, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00024 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro AMATO

93A2166

DECRETO 31 marzo 1993

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF Confagricoltura pensionati S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 23 dicembre 1992 con la quale il CAAF Confagricoltura pensionati S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Angelo Santori chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega del 6 novembre 1992 con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale il Sindacato nazionale pensionati coltivatori diretti;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 10 dicembre 1992 a rogito notaio dott.ssa Giovanna Petrella (n. 8257 di repertorio e n. 2297 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 11991885 stipulata con la Unipol assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la C.G.A.I. - Confederazione generale dell'agricoltura italiana è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante sindacale delle imprese - settore agricoltura e che l'organizzazione di categoria precedentemente indicata, costituente il CAAF Pensionati CNA S.r.l., ha complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta dalla nota dell'INPS dell'11 febbraio 1993;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF Confagricoltura pensionati S.r.l., con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 101, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00026 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2167

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF F.A.B.I. S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 2 novembre 1992 con la quale il CAAF F.A.B.I. S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Gianfranco Steffani, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 23 ottobre 1992 a rogito notaio dott. Luciano Ferraguto (n. 14217 di repertorio e n. 2275 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato come integrato dell'atto del 26 novembre 1992 (n. 14564 di repertorio e n. 2291 di raccolta) che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 17602829 stipulata con la Unipol assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la F.A.B.I. - Federazione autonoma bancari italiana, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti - settore credito, e che ha complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 10 febbraio 1993;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF F.A.B.I. S.r.l., con sede in Roma, via Tevere n. 46, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00025 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2168

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF CGIL Sardegna S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 28 gennaio 1993 con la quale il CAAF CGIL Sardegna S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Giulio Murgia, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta in data 16 marzo 1993 con la quale la CGIL - Confederazione generale italiana del

lavoro ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria:

1) CGIL Regionale Sarda;

2) CGIL Camera del lavoro territoriale di Cagliari;

3) CGIL Camera del lavoro territoriale di Sassari;

4) CGIL Camera del lavoro territoriale di Nuoro;

5) CGIL Camera del lavoro territoriale di Olbia;

6) CGIL Camera del lavoro territoriale di Ozieri,

7) CGIL Camera del lavoro territoriale di San Gavino;

8) CGIL Camera del lavoro territoriale di Carbonia;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 15 dicembre 1992 a rogito notaio dott. Ernesto Quinto Bassi (n. 60360 di repertorio e n. 17892 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 14882620 stipulata con la Unipol assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che la CGIL nonché le articolazioni territoriali e di categoria precedentemente elencate, costituenti la società CAAF CGIL Sardegna S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 21 dicembre 1992,

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati,

Decreta:

La società CAAF CGIL Sardegna S.r.l., con sede in Cagliari, via Lunigiana n. 5, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78, della legge n. 413 del 1991

La predetta società è iscritta al n. 00012 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro AMATO

93A2169

DECRETO 31 marzo 1993

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF Campania S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza dell'8 gennaio 1993 con la quale il CAAF CGIL Campania S.r.l. legalmente rappresentato dal sig. Ciro Petrania, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale,

Vista la delega prodotta in data 16 marzo 1993 con la quale la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le segenti organizzazioni territoriali e di categoria:

1) CGIL Regionale Campania;

2) Camera del lavoro territoriale di Napoli,

3) Camera del lavoro territoriale di Avellino;

4) Camera del lavoro territoriale di Benevento,

5) Camera del lavoro territoriale di Caserta,

6) Camera del lavoro territoriale di Salerno-Nocera,

7) Camera del lavoro territoriale di Castellammare di Stabia;

8) Camera del lavoro territoriale di Pomigliano d'Arco;

9) Camera del lavoro territoriale di Battipaglia;

10) Sindacato pensionati italiani CGIL Regionale Campania;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 30 novembre 1992 a rogito notaio dott. Tommaso Olivieri (n. 79311 di repertorio e n. 16196 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza,

Vista la polizza di assicurazione n. 14882620 stipulata con la Unipol assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che le articolazioni territoriali e di categoria precedentemente elencate, costituenti la società CAAF CGIL Campania S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 21 dicembre 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decrèta:

La società CAAF Campania S.r.l., con sede in Napoli, via Torino n. 16, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78, delle legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00013 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

92A2170

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF CGIL Regionale Marche S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 23 gennaio 1993 con la quale il CAAF CGIL Regionale Marche S.r.l. legalmente rappresentato dalla sig.ra Loredana Pistelli, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta in data 16 marzo 1993 con la quale la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria:

1) CGIL Regionale Marche;

2) Sindacato pensionati italiani regionale delle Marche;

3) Camera del lavoro territoriale di Ancona;

4) Camera del lavoro territoriale di Ascoli Piceno;

5) Camera del lavoro territoriale di Macerata;

6) Camera del lavoro territoriale di Pesaro;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 18 dicembre 1992 a rogito notaio dott. Ugo Salvatore (n. 146961 di repertorio e n. 12246 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 14882620 stipulata con la Unipol assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che la CGIL nonché le articolazioni territoriali e di categoria precedentemente elencate, costituenti la società CAAF CGIL Regionale Marche S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 21 dicembre 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF Regionale Marche S.r.l., con sede in Ancona, via Saffi n. 13, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00009 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

92A2171

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «Unioncaf S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 26 febbraio 1993 con la quale il CAAF Unioncaf S.r.l. legalmente rappresentato dal sig. Bruno Rambaudi, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 11 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Giovanni Battista Ricciotti (n. 49487 di repertorio e n. 14665 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 99914429600 stipulata con la Augusta assicurazioni,

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9. comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la società Unioncaf S.r.l. è un centro di assistenza fiscale costituito da due sostituti di imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n 600 del 1973. aventi complessivamente un numero di dipendenti superiore a 50.000, come risulta dalle note dell'I.N.P.S. del 15 gennaio 1993 e 19 gennaio 1993;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati,

Decreta

La società Unioncaf S.r.l., con sede in Torino, corso Stati Uniti n. 38, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art 78, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00031 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro GALLO

93A2172

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «Assocaaf S.p.a.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 21 febbraio 1993 con la quale il CAAF Assocaaf S.p.a. legalmente rappresentato dal sig. Sandro Pelucchi, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 3 dicembre 1990 a rogito notaio dott. Gian Paolo Toscano Rivalta (n. 45933 di repertorio e n. 10194 di raccolta) con il quale è stata costituita la società Clessidra S r.l. e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati unitamente alla predetta istanza;

Visto il verbale di assemblea straordinaria della società Clessidra S.r.l. redatto in data 18 febbraio 1993 a rogito notaio dott. Giuseppe Santambrogio (n. 108144/10490 di repertorio) dal quale si evince la trasformazione della forma sociale da S.r.l. a S.p.a., la modifica della denominazione sociale in Assocaaf S.p.a, la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede legale. l'aumento del capitale sociale, l'approvazione del nuovo statuto sociale e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 93/120/1047 stipulata con la Assicuratrice milanese S.p.a:

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la società Assocaaf S.p.a. è un centro di assistenza fiscale costituito da più sostituti di imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, aventi complessivamente un numero di dipendenti superiore a 50.000, come risulta dall'elenco aziende iscritte a libro soci di cui all'allegato *C* del verbale di assemblea straordinaria sopracitato;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società Assocaaf S.p.a., con sede in Milano, via Chiaravalle n. 8, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78, delle legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00030 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

92A2173

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF Coldiretti pensionati S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 3 febbraio 1993 con la quale il CAAF Coldiretti - Pensionati S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Paolo Nigro chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 22 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Giorgio Intersimone (n. 134511 di repertorio e n. 16840 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 405758 stipulata con la F.A.T.A. assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la Coldiretti - Confederazione nazionale coltivatori diretti, e presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori autonomi, settore coltivatori diretti e che ha complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta dalla nota dell'I.N.P.S. del 27 gennaio 1993;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF Coldiretti Pensionati S.r.l., con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43 è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00029 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2174

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF C.I.S.A.L. S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 15 gennaio 1993 con la quale il CAAF C.I.S.A.L. S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Mario d'Agostino chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 19 novembre 1992 a rogito notaio dott. Massimo De Santis (n. 33 di repertorio e n. 14 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 371290/71 stipulata con la Assitalia assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la C.I.S.A.L. - Confederazione italiana sindacato autonomi lavoratori, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori autonomi e che ha complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da nota del 12 marzo 1993;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta.

La società CAAF C.I.S.A.L. S.r.l., con sede in Roma, via Monterone n. 2, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00028 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2175

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF Pensionati e dipendenti C.I.A. S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 15 febbraio 1993 con la quale il CAAF Pensionati e dipendenti C.I.A. S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Giachino Silvestro, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 29 dicembre 1992 a rogito notaio dott. Gennaro Mariconda (n. 26771 di repertorio e n. 6213 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 13529188 stipulata con la Unipol assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n 395 del 1992;

Considerato che la C.I.A. - Confederazione italiana agricoltori, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori autonomi - settore coltivatori diretti, e che ha complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta dalla nota dell'I.N.P.S. del 25 febbraio 1993;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF Pensionati e dipendenti C.I.A. S.r.l., con sede in Roma, via E. Gianturco n. 1, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art 78, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00027 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2176

DECRETO 31 marzo 1993

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF 50 & Più S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 23 dicembre 1992 con la quale il CAAF 50 & Più S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Paolo Bartoli, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta in data 23 dicembre 1992 con la quale la Confcommercio - Confederazione generale del commercio, del turismo, dei servizi, ha delegato a

costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale l'Associazione 50 & Più - Fenacom;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 25 novembre 1992 a rogito notaio dott.ssa Maria Claudia Andrini (n. 2954 di repertorio e n. 662 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 39802912 stipulata con la Generali assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la Confcommercio - Confederazione generale del commercio, del turismo, dei servizi, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di associazione sindacale di categoria tra imprenditori e che la Confcommercio nonché l'associazione sopra indicata, costituenti la società CAAF 50 & Più S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta dalle dichiarazioni del 4 febbraio 1993;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF 50 & Più S.r.l., con sede in Roma, via del Melangolo n. 26, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00033 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2177

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF Conf. S.A.L. S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 19 gennaio 1993 con la quale il CAAF CONFSAL S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Vincenzo Viganò, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega del 16 novembre 1992 con la quale la Conf.S.A.L. - Confederazione dei sindacati autonomi ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni di categoria:

1) SNALS - Sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola;

2) SALFI - Sindacato autonomo lavoratori finanziari;

3) SALT - Sindacato autonomo lavoratori del tesoro;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 19 novembre 1992 a rogito notaio dott. Lenka Nemcova (n. 38698 di repertorio e n. 4172 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 54821911 stipulata con la Lloyd Adriatico assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CONFSAL - Confederazione dei sindacati autonomi dei lavoratori è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale autonoma di tutti i lavoratori che operano in tutti i settori del lavoro pubblico e privato e che la CONFSAL nonché le articolazioni di categoria sopra indicate, costituenti la società CAAF CONFSAL S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione del 10 febbraio 1993 e da dichiarazione sostitutiva da atto notorio del 16 marzo 1993;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF Conf. S.A.L. S.r.l., con sede in Roma, via Nazionale n. 243, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00022 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2178

DECRETO 31 marzo 1993

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF Laboris Novi S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 26 novembre 1992 con la quale il CAAF Laboris Novi S.r.l., con sede in Roma, via Sebastiano Veniero n. 8, legalmente rappresentato dal sig. Rolando Vicari, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta in data 11 marzo 1993 con la quale la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale l'organizzazione di categoria CISNAL lavoratori agricoli;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 12 novembre 1992 a rogito notaio dott. Mario Romano (n. 181391 di repertorio e n. 8548 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 23809 stipulata con la S.p.a. Ticino assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CISNAL - Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che la CISNAL nonché l'articolazione di categoria precedentemente indicata, costituenti la società CAAF Laboris Novi S.r.l., hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'11 marzo 1993;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF Laboris Novi S.r.l., con sede in Roma, via Sebastiano Veniero n. 8, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78, della legge n. 413 del 1991

La predetta società è iscritta al n. 00023 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2179

DECRETO 31 marzo 1993

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF Interregionale dipendenti S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 25 febbraio 1993 con la quale il CAAF Interregionale dipendenti S.r.l. legalmente rappresentato dal sig. Andrea Gatos, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale,

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 11 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Maurizio Marino (n. 39992 di repertorio e n. 7590 di raccolta) con cui è stata costituita la soc. «Promozione per la costituzione del CAAF dipendenti industrie delle Tre Venezie S.r.l.» e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Visto il verbale di assemblea straordinaria redatto in data 12 febbraio 1993 a rogito notaio dott. Maurizio Marino (n. 40143 di repertorio e n. 7661 di raccolta) col quale la suddetta società, tra l'altro, ha adottato la nuova denominazione di «Centro autorizzato di assistenza fiscale dipendenti industrie delle Tre Venezie S.r.l.» con sigla «CAAF Interregionale dipendenti S.r.l.», e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 4079 stipulata con la Unipol assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la società «CAAF Interregionale dipendenti S.r.l.» è stata costituita da n. 700 sostituti di imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 aventi complessivamente un numero di dipendenti superiore a 50.000, come risulta dall'allegato *A* al verbale di assemblea sopra citato;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale dipendenti industrie delle Tre Venezie S.r.l.» con sigla «CAAF Interregionale dipendenti S.r.l.», con sede in Vicenza, via Ontani n. 48, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00032 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2180

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 7 aprile 1993.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole;

Vista la delibera della giunta municipale di Ischia in data 29 gennaio 1993, n. 20;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Forio in data 29 dicembre 1992, n. 94;

Vista la delibera della giunta comunale di Lacco Ameno in data 27 gennaio 1992, n. 21;

Vista la delibera della giunta municipale di Casamicciola Terme in data 27 febbraio 1993, n. 34;

Vista la delibera della giunta comunale di Serrara Fontana in data 29 dicembre 1992, n. 233;

Vista la nota dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida in data 4 febbraio 1993, n. 3677;

Visto il telegramma in data 11 febbraio 1993, n. 271, con il quale si sollecitava il parere della regione Campania in merito alla emanazione del provvedimento di limitazione;

Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 16 marzo 1993, n. 242/TI-40;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 29 marzo 1992, n. 013292/Gab, con la quale vengono proposte misure atte a contemperare i differenti interessi emersi dalle suddette delibere;

Considerato che nonostante i ripetuti solleciti il comune di Barano d'Ischia non ha fatto pervenire il proprio parere;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti sulla base delle proposte formulate dalla prefettura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 10 aprile 1993 al 30 settembre 1993 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone ivi non residenti stabilmente.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola non residenti, purché iscritti nei ruoli delle imposte di nettezza urbana in uno dei comuni dell'isola;

b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

c) autoveicoli e motoveicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata solo nelle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive, ad eccezione di quelli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio, i quali sono autorizzati allo sbarco e alla circolazione anche nelle giornate di sabato e prefestive;

d) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto interministeriale n. 1176 dell'8 giugno 1979, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera, integrato dell'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore;

e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo. Il permesso verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata di volta in volta, secondo le necessità;

f) autoveicoli con targa estera e con targa delle province non appartenenti alla regione Campania, condotti da persone non residenti nella regione Campania, la cui identità deve essere dimostrata con un documento giuridicamente valido;

g) autobus turistici che dovranno sostare nelle apposite aree di parcheggio ed essere ripresi solo alla partenza;

h) autoveicoli di trasporto pubblico individuale da piazza denominati «taxi» e con esclusione dei mezzi destinati al noleggio di rimessa, con targa (NA) Napoli e limitatamente a quelli aventi passeggeri a bordo per servizio iniziato precedentemente all'imbarco. Espletato questo servizio i «taxi» devono essere reimbarcati col primo traghetto utile, né possono effettuare altri servizi sull'isola;

i) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Ischia.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 7 aprile 1993

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
BONIVER

93A2203

DECRETO 7 aprile 1993.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole;

Vista la delibera della giunta municipale di Procida (Napoli) in data 12 gennaio 1993, n. 5;

Vista la nota dell'azienda di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Ischia e di Procida (Napoli) in data 4 febbraio 1993, n. 3677;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 1° marzo 1993, n. 013292/Gab;

Visto il telegramma in data 11 febbraio 1993, n. 271, con il quale si sollecitava il parere della regione Campania in merito alla emanazione del provvedimento di limitazione;

Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 16 marzo 1993, n. 242/TI - 40;

Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 10 aprile 1993 al 30 settembre 1993 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire sull'isola di Procida (Napoli):

a) gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. Il comune dovrà rilasciare un contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli;

b) le autoambulanze, i veicoli delle forze dell'ordine, i veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, e i carri funebri;

c) gli autoveicoli con targa estera o con targa di provincia italiana non appartenenti alla regione Campania sempre che siano condotti dai proprietari oppure da altre persone comunque non residenti in alcun comune della Campania;

d) gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera, integrato dell'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore;

e) gli autoveicoli per il trasporto di attrezzature e artisti che svolgono occasionali prestazioni di spettacolo per la stagione turistica. Il permesso verrà concesso dall'amministrazione comunale di volta in volta, secondo le necessità;

f) le autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché le autocaravan che in ogni caso dovranno rimanere fermi per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

g) gli autoveicoli e i motocarri destinati agli approvvigionamenti alimentari;

h) gli autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto di merci, appartenenti a lavoratori non residenti nell'isola, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Art. 3.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Procida.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 7 aprile 1993

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
BONIVER

93A2204

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 6 aprile 1993.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 marzo 1957, n. 93;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69;

Visti gli articoli 33 e 70 dello statuto dell'E.N.A.M. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1011 del 24 dicembre 1973;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Visto quanto comunicato dall'Ente con nota n. 33 del 17 marzo 1933 relativa agli esiti delle votazioni tenutesi nei giorni 14 e 15 dicembre e 21 e 22 dicembre 1992 per la provincia di Bolzano per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo;

Preso atto in particolare del verbale n. 42 in data 10 marzo 1993 della commissione elettorale centrale da cui si rileva che in rappresentanza del personale docente risultano eletti i signori Daniela Colturani, Salvatore Carrubba, Ugo Sartori, Anna Concilio, Giovanna Zunino e Fernando Marinari, e in rappresentanza del personale direttivo risulta eletto il direttore didattico Luigi Manfrecola;

Acquisite le designazioni dei rappresentanti del Ministero del tesoro nella persona del dott. Domenico Valenti (nota n. 195626 del 9 gennaio 1992) e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella persona del dott. Renato Nibbio (nota n. 48646/E.96 del 3 marzo 1993):

Ritenuto di dover designare quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione la dott.ssa Anna E. Ciarrapico, dirigente superiore;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (E.N.A.M.) i signori:

dott.ssa Anna E. Ciarrapico, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

dott. Domenico Valenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Roberto Nibbio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Daniela Colturani, insegnante di scuola materna membro eletto;

Salvatore Carrubba, insegnante di scuola elementare - membro eletto;

Ugo Sartori, insegnante di scuola elementare membro eletto;

Anna Concilio, insegnante di scuola materna membro eletto;

Giovanna Zunino, insegnante di scuola materna membro eletto;

Fernando Marinari, insegnante di scuola elementare - membro eletto;

dott. Luigi Manfrecola, direttore didattico - membro eletto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 70 dello statuto si procederà alla nomina del presidente ed a fissare il termine di scadenza del consiglio di amministrazione.

Roma, 6 aprile 1993

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

93A2206

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 aprile 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. COFIME - Compagnia finanziaria industrie meccaniche, in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli atti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1989, con il quale la società «Fidingroup S.p.a.», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa a norma dell'art. 1, comma primo, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430;

Vista la sentenza di fallimento del tribunale di Reggio Emilia del 31 ottobre 1989 della società COFIME S.r.l., con sede in Reggio Emilia, via Dante Alighieri n. 4, costituitasi in data 28 agosto 1985, iscritta al registro ditte al n. 167663 avente ad oggetto acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione e gestione anche in affitto ed ad ogni altro titolo di immobili di ogni genere e specie;

Considerato che il capitale sociale della COFIME S.r.l. è posseduto al 99% dalla S.r.l. I.F.A. - Finanziaria di partecipazione, con sede in Milano, viale Jenner n. 38 (posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 1° dicembre 1989) a sua volta controllata con una partecipazione del 66% dalla S.r.l. Generale partecipazioni (in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 1° dicembre 1989), controllante indiretta della S.p.a. Fidingroup (in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 11 maggio 1989), ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2, primo comma, lettera *b)* del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430;

Vista la sentenza n. 3150 del tribunale di Reggio Emilia sez. II del 10 novembre 1992 depositata in cancelleria l'11 novembre 1992 con la quale il tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'assoggettamento del fallimento COFIME S.r.l. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 3 della legge 1° agosto 1986, n. 430;

Ritenuto, per quanto sopra che ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la S.r.l. COFIME, con sede in Reggio Emilia;

Decreta:

1. La S.r.l. COFIME - Compagnia finanziaria industrie meccaniche, con sede in Reggio Emilia, via Dante Alighieri n. 4, costituitasi in data 28 agosto 1985, iscritta al registro ditte n. 167663, avente ad oggetto acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione e gestione anche in affitto ed ad ogni altro titolo di immobili di ogni genere e specie, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma terzo del decreto-legge 5 giugno 1986 convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430 è preposto alla predetta procedura liquidatoria quale commissario liquidatore il prof. Pietro Angelo Cerri, nato a Torino l'8 gennaio 1939, con studio in Torino, via S. Tommaso n. 27.

3. Alla suddetta procedura liquidatoria è preposto, altresì, il comitato di sorveglianza composto dai signori:

Cucinella dott. Adolfo, nato a Roma il 7 febbraio 1943, con studio in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66;

Mambelli dott. Attilio, nato a Roma il 3 giugno 1940, primo dirigente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Roma;

Rossillo dott. Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1959, funzionario amministrativo, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Roma;

Deano Anna Maria, nata ad Avigliana (Torino) l'8 febbraio 1957 ed ivi residente in via Le Coq n. 7;

Avenatti Livia, nata a Feletto (Torino) il 6 febbraio 1951, residente a Rivarolo Canavese (Torino) in corso Re Arduino n. 31.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1993

Il Ministro: GUARINO

93A2193

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 marzo 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «G.G.T.R. - Gruppo generale trasporto ravennate - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ravenna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria e dei successivi accertamenti eseguiti in data 31 ottobre 1992 nei confronti della società cooperativa di trasporto «G.G.T.R. - Gruppo generale trasporto ravennate - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ravenna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di trasporto «G.G.T.R. - Gruppo generale trasporto ravennate - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ravenna, costituita per rogito notaio dott. Fraldo Scarano, repertorio n. 32858, in data 16 dicembre 1989, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Piergiorgio Baldassarri, residente in via Isonzo, 16, 44022 Comacchio (Ferrara), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2205

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 1992

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convenuto nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Nell'art. 185, concernente le norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione, nell'elenco delle scuole è inserita al n. 24, con lo scorrimento della successiva numerazione, la denominazione della scuola di specializzazione in genetica medica.

Art. 2

Dopo l'art. 451, e con lo scorrimento della numerazione dei successivi articoli, è inserito l'art. 452 concernente l'ordinamento della Scuola di specializzazione in genetica medica.

Art. 452 (*Scuola di specializzazione in genetica medica*) — 1. È istituita la scuola di specializzazione in genetica medica presso l'Università degli studi di Padova

2. La scuola ha lo scopo di fornire la preparazione e le competenze professionali necessarie all'applicazione della genetica in medicina mediante un ciclo di studi articolato in un biennio propedeutico ed in un ulteriore biennio ad indirizzo differenziato.

3 In considerazione della diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato da comma successivo, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della genetica medica, la scuola si articola negli indirizzi:

a) medico;

b) tecnico.

4. La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica, indirizzo medico e indirizzo tecnico.

5. La scuola ha la durata di quattro anni.

6. Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

7. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

8. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

9. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali (corso di laurea in scienze biologiche) e scienze statistiche demografiche ed attuariali.

10. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo medico i laureati in medicina e chirurgia; sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo tecnico i laureati in medicina e chirurgia e in scienze biologiche

11. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

12. La scuola comprende quattro aree di insegnamento tirocinio professionale.

a) biologica;
b) tecnico metodologica;
c) genetica;
d) medica.

13 Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e professionale sono i seguenti:

a) Biologica:
biologia cellulare;
chimica biologica;
patologia generale.

b) Tecnico metodologica:
biometria e metodologia statistica;
genetica medica;
citogenetica;
endocrinologia e dosaggi ormonali;
oncologia;
genetica ematologica;
tecniche citologiche e citogenetiche;
biochimica clinica;
diagnostica prenatale.

c) Genetica:
genetica generale;
genetica molecolare;
genetica di popolazione;
genetica umana;
immunogenetica.

d) Medica:
genetica medica generale;
genetica clinica speciale;
genetica clinica prenatale e pediatrica;
citogenetica clinica;
fisiopatologia della riproduzione.

14. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

15. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Biologica (ore 220).
biologia cellulare . . . . ore 60
chimica biologica . . . . » 80
patologia generale . . . . » 80

Tecnico metodologica (ore 80):
biometria e metodologia statistica . » 80

Genetica (ore 100):
genetica generale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Tecnico metodologica (ore 100):
genetica medica . . . . ore 100

Genetica (ore 300):

genetica molecolare	ore	70
genetica di popolazione	»	60
genetica umana	»	100
immunogenetica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo medico:

Tecnico metodologica (ore 200):

citogenetica	ore	70
oncologia	»	70
diagnostica prenatale	»	60

Medica (ore 200):

fisiopatologia della riproduzione	»	200

Monte ore elettivo. ore 400

IV Anno - indirizzo medico:

Medica (ore 400):

genetica medica generale	ore	150
genetica medica speciale	»	150
genetica clinica prenatale e pediatrica	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo tecnico:

Tecnico metodologica (ore 300):

genetica medica	ore	130
tecniche citologiche e citogenetiche	»	100
biochimica clinica	»	70

Medica (ore 100):

fisiopatologia della riproduzione	»	100

Monte ore elettivo. ore 400.

IV Anno - indirizzo tecnico:

Tecnico metodologica (ore 300):

endocrinologia e dosaggi ormonali	ore	80
genetica ematologica	»	80
diagnostica prenatale	»	140

Medica (ore 100):

citogenetica clinica	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

16. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori

a) laboratorio di citogenetica e laboratorio di biologia molecolare del dipartimento di pediatria;

b) centro di epidemiologia e prevenzione delle malformazioni congenite e diagnosi prenatale, dipartimento di pediatria;

c) centro per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie genetiche e dismetaboliche, dipartimento di pediatria;

d) ambulatorio divisionale di genetica e servizio di genetica medica, dipartimento di pediatria;

e) ambulatorio satellite di genetica presso le divisioni ospedaliere o i settori materno-infantili di alcune unità sanitarie locali della regione Veneto.

17. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

18. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 3 dicembre 1992

Il rettore: BONSEMBIANTE

93A2181

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 18 gennaio 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73,

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 17 marzo 1992, senato accademico seduta del 13 aprile 1992, consiglio di amministrazione seduta del 2 giugno 1992):

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 30 ottobre 1992:

Vista la ministeriale del 1° dicembre 1992, prot. 6145;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 318 al n. 326 vengono soppressi e sostituiti con lo spostamento della nuova numerazione dai seguenti nuovi articoli.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA

Art. 318. — E istituita la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera presso l'Università degli studi di Palermo, che conferisce il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera.

Art. 319. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di farmacologia e farmacognosia della facoltà di farmacia dell'Università di Palermo.

Art. 320. — La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la possibilità di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la loro attività nella farmacia ospedaliera. La scuola soddisfa precise esigenze espresse dal piano sanitario nazionale e/o regionale che richiede specialisti ospedalieri da inserire nelle strutture operanti sul territorio.

Art. 321. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 322. — Il numero degli iscritti è di quindici per ogni anno e complessivamente di quarantacinque per l'intero corso di studi.

Art. 324. — Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche. Per l'ammissione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 325. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta integrata da un colloquio, e da una valutazione in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi in una disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie attinenti alla specializzazione.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito con decreto ministeriale 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione giudicatrice è nominata dal rettore su proposta del consiglio di facoltà di farmacia. Essa è composta dal direttore, che la presiede, e da due professori che insegnano nella scuola stessa.

Art. 326. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I Anno:

matematica e biostatistica;
patologia generale;
chimica farmaceutica generale;
immunologia;
microbiologia ed igiene;
controlli di qualità;
basi farmacologiche della terapia.

II Anno:

informatica;
biofarmaceutica e farmacocinetica I;
tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;
radiochimica e radiobiologia;
tecnologia delle preparazioni magistrali;
chimica degli alimenti;
immunochimica.

III Anno:

biofarmaceutica e farmacocinetica II;
farmacia clinica;
documentazione e informazione sui farmaci;
officina galenica;
scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;
legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione.

La scuola comprende tre aree di insegnamento e tirocinio professionale. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area propedeutica:

1) matematica e biostatistica;
2) informatica;
3) patologia generale;
4) chimica farmaceutica generale;
5) basi farmacologiche della terapia;
6) radiochimica e radiobiologia.

b) Area teorica sperimentale:

7) controlli di qualità;
8) immunochimica;
9) immunologia;
10) microbiologia e igiene;
11) biofarmaceutica e farmacocinetica I;
12) chimica degli alimenti;
13) biofarmaceutica e farmacocinetica II.

c) Area tecnico-applicativa:

14) tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;
15) tecnologia delle preparazioni magistrali;

16) farmacia clinica;

17) documentazione ed informazione sui farmaci;

18) officina galenica;

19) scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;

20) legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione.

Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di farmacia. I titolari degli insegnamenti possono essere proposti anche tra i professori di ruolo di altre facoltà, nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il consiglio della facoltà di farmacia, su proposta del consiglio della scuola, sentite le facoltà interessate, coordina annualmente le attività didattiche della scuola e designa, altresì, i professori a contratto cui affidare corsi specialistici, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 327. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio al corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti della materia relativa all'anno del corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 328. — Per ogni anno di corso sono previste ottocento ore di attività didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Tali attività sono organizzate in un attività didattica teorico-pratica di complessive quattrocento ore come di seguito ripartite, ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* di studi professionale.

I Anno:

a) Area propedeutica (ore 400):

I) matematica e biostatistica	ore	120
II) patologia generale	»	80
III) chimica farmaceutica generale	»	100
IV) basi farmacologiche della terapia	»	100

b) Area teorico-sperimentale (ore 400):

V) immunologia	»	120
VI) microbiologia ed igiene	»	100
VII) controlli di qualità	»	180

II Anno:

a) Area propedeutica (ore 230):

VIII) informatica	ore	110
IX) radiochimica e radiobiologia	»	120

b) Area teorico-sperimentale (ore 350):

X) biofarmaceutica e farmacocinetica I	»	80
XI) chimica degli alimenti	»	190
XII) immunochimica	»	80

c) Area tecnico-applicativa (ore 220):

XIII) tossicità, interazione, effetti secondari dei farmaci	ore	100
XIV) tecnologia delle preparazioni magistrali	»	120

III Anno:

a) Area teorico-sperimentale (ore 110):

XV) biofarmaceutica e farmacocinetica II	ore	110

b) Area tecnico-applicativa (ore 690):

XVI) farmacia clinica	»	145
XVII) documentazione e informazione sui farmaci	»	140
XVIII) officina galenica	»	160
XIX) scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica	»	150
XX) legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione	»	95

Per l'ammissione agli esami è richiesta la frequenza a tutte le esercitazioni pratiche e ad almeno i 3/4 di ognuno dei corsi. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitarie attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 329. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista.

Art. 330. — L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 331. — Il consiglio della scuola è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamenti d'insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 18 gennaio 1993

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

93A2182

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CIRCOLARE 15 marzo 1993, n. **290.**

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 - Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 - Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Alle capitanerie di porto

Alle direzioni marittime

Agli enti portuali

PARTE I

Come è noto, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 27 maggio 1992, è stata data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, preordinate a ridurre l'incidenza dei procedimenti amministrativi sulle posizioni dei singoli amministrati.

In particolare, tra le attività sottoposte alla disciplina dell'art. 20 della legge n. 241/90 (silenzio/assenso), ed elencate nella tabella *C* del decreto del Presidente della Repubblica n. 300, rientra l'esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo.

Tale evenienza comporta una radicale innovazione rispetto alla disciplina precedente. Secondo il testo originario dell'art. 55 C.N., l'autorizzazione richiesta si intendeva negata se entro novanta giorni l'amministrazione non aveva accolto la domanda dell'interessato. Con la nuova normativa, viceversa, decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, la medesima si considera accolta in mancanza di un espresso provvedimento negativo.

Nel mentre si rimanda alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 300 per la disciplina di dettaglio (contenuto e formalità della domanda, integrazione della medesima, interruzione dei termini, ecc.) si ritiene di dover impartire alcune direttive di carattere metodologico. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della normativa, la definizione di una domanda di autorizzazione ex art. 55 C.N. continua a richiedere l'adozione di un provvedimento espresso, positivo o negativo a seconda degli elementi acquisiti in sede istruttoria. L'eventuale applicazione dell'istituto del silenzio/assenso (previsto a vantaggio del richiedente) non escluderebbe che la domanda medesima sia ritualmente istruita, per verificare la compatibilità dell'iniziativa programmata dal richiedente con i pubblici interessi marittimi.

A tal'uopo, poiché l'Amministrazione marittima ha competenza autonoma a pronunciarsi sui soli profili attinenti tale ultima categoria di interessi, l'istruttoria, che dovrà essere condotta con la massima celerità possibile, non dovrà necessariamente includere l'acquisizione di notizie riguardanti procedimenti paralleli di esclusiva competenza di altre autorità amministrative (es.: il comune, per la concessione edilizia, la regione o ancora il comune, per l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939, ecc.).

Laddove, invece, l'istruttoria richieda l'acquisizione di pareri di organi od enti estranei all'Amministrazione (primo tra tutti quello dell'ufficio del genio civile per le OO.MM.), potrà darsi applicazione all'art. 542 reg. nav. mar., e quindi di emanare il provvedimento senza attendere il parere, se gli organi competenti non l'abbiano fatto pervenire nel termine prescritto. Da questo punto di vista sarà opportuno comunicare preventivamente all'ente interpellato che alla scadenza del termine assegnato si provvederà anche in assenza del parere richiesto e richiamare inoltre espressamente il disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 300/92, rappresentando che, in ogni caso, alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza (di cui sarà data indicazione nella richiesta di parere), la medesima verrebbe considerata accolta.

Qualora l'istruttoria dovesse dare esito negativo (e ciò, ovviamente, potrebbe avvenire anche sulla sola base di sfavorevoli valutazioni maturate dagli enti in indirizzo sotto il profilo dei pubblici interessi marittimi, indipendentemente dal contenuto dei pareri di altre autorità), verrà comunicato al richiedente con la massima tempestività, e comunque entro i novanta giorni dall'istanza, un espresso provvedimento negatorio, ovviamente congruamente motivato e con l'indicazione dei termini e dell'autorità cui ricorrere (art. 3 della legge n. 241/90 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199).

Nel caso di esito positivo, qualora i tempi ed il carico di lavoro non consentissero l'adozione di un tempestivo espresso provvedimento di autorizzazione, sarà comunque opportuno lasciare traccia nella pratica d'ufficio, mediante annotazioni opportunamente datate, della rilevata compatibilità con i pubblici interessi marittimi della iniziativa del richiedente, e ciò al fine di prevenire eventuali rimostranze di inerzia nei confronti dell'amministrazione.

Si richiama infine l'attenzione degli enti in indirizzo sugli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 300, relativi, il primo, a segnalazioni sulla applicazione della nuova disciplina nel primo biennio ai fini di eventuali modificazioni, il secondo, alla necessità di dare ampia pubblicità alla nuova disciplina comprese le relative formalità procedurali.

PARTE II

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1992, reca il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in applicazione dei principi contenuti nel capo V della legge n. 241/1990 ed improntati al perseguimento della massima trasparenza possibile nella conduzione dell'azione amministrativa, valore indissolubilmente associato all'esigenza costituzionale di imparzialità della medesima.

Anche in questo caso, operato un rinvio per le disposizioni di dettaglio alle singole norme del citato decreto del Presidente della Repubblica e alle misure organizzative che verranno in seguito adottate da questa amministrazione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, si richiama l'attenzione degli enti in indirizzo sui tre punti seguenti.

Il primo è quello della legittimazione attiva del richiedente ex art. 22 della legge n. 241/1990 e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352. Tali disposizioni indicano il soggetto legittimato in «chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti». I requisiti dell'interesse legittimante la richiesta di accesso sono la personalità e la concretezza, cioè l'inerenza ad un soggetto giuridico e l'attualità e valutabilità dell'interesse, cioè la non astrattezza.

Il secondo è quello dell'«accesso informale» di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

Anche in tale situazione non può prescindersi dall'esigenza della legittimazione del richiedente all'accessibilità dei documenti richiesti, pur risultando evidente che l'accertamento relativo sia esso pure informale e quindi è sufficiente una valutazione immediata e diretta da parte del funzionario incaricato, senza l'emissione di alcun provvedimento, che si concretizza in un'operazione materiale. S'intende, peraltro, che l'accesso informale dovrà essere caratterizzato da una prudente applicazione della relativa disciplina, specie allorquando gli atti ed i documenti che costituiscono oggetto della richiesta coinvolgano posizioni soggettive di terzi.

E qui si inserisce il terzo profilo della disciplina dell'accesso cui porre particolare attenzione.

L'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, prevede l'esclusione dall'accesso, con le specificazioni di cui ai commi precedenti, dei documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riguardo, tra gli altri, ai profili finanziario, commerciale ed industriale.

Tale esclusione, per quanto attiene ai settori di competenza dello scrivente, deve ritenersi operante per quei dati di particolare valore conoscitivo che possano essere acquisiti dall'Amministrazione marittima in sede di istruttoria su domande di concessione (es: certificazione antimafia, capacità tecnico/patrimoniale, risultanze di accertamenti finanziari, ecc.).

Deve ritenersi invece che possa essere consentito l'accesso a dati relativi a privati, singoli o società, comunque sottoposti a pubblicità, quali la denominazione, la sede, la composizione degli organi, le generalità dei legali rappresentanti.

In considerazione dell'alto valore innovativo rivestito dalla normativa contenuta nella legge n. 241/1990 e, di conseguenza, nei due decreti del Presidente della Repubblica di cui trattasi, si invitano gli enti in indirizzo a porre particolare scrupolo nella attuazione della medesima e a voler eventualmente sottoporre allo scrivente dubbi interpretativi o problemi che dovessero sorgere in sede di applicazione.

Il Ministro: TESINI

93A2183

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri dell'8 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 8 aprile 1993

Dollaro USA	1568,52
ECU	1891,64
Marco tedesco	972,00
Franco francese	287,27
Lira sterlina	2381,80
Fiorino olandese	864,77
Franco belga	47,21
Peseta spagnola	13,53
Corona danese	253,05
Lira irlandese	2374,74
Dracma greca	7,13
Escudo portoghese	10,41
Dollaro canadese	1246,84
Yen giapponese	13,88
Franco svizzero	1054,11
Scellino austriaco	138,12
Corona norvegese	228,48
Corona svedese	205,38
Marco finlandese	270,36
Dollaro australiano	1111,61

93A2245

N. 63

Media dei titoli del 1° aprile 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	76,250
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,725
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94
» » » 21- 4-1987/94	92,700
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,825
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,850
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,950
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,750
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,600
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,800
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,300
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,900
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,900
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,650
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,800
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,800
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,650
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,925
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,700
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,750
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,400
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98,700
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	98,500
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	108,800
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	108,750
» » » TR 2,5% 1983/93	101,950
» » » Ind. 1- 5-1988/93	100 —
» » » » 1- 6-1988/93	100,375
» » » » 18- 6-1986/93	99,925
» » » » 1- 7-1988/93	100,550
» » » » 17- 7-1986/93	100 —
» » » » 1- 8-1988/93	100,600
» » » » 19- 8-1986/93	100,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,550
» » » » 18- 9-1986/93	100,350
» » » » 1-10-1988/93	100,300
» » » » 20-10-1986/93	100,750
» » » » 1-11-1988/93	100,250
» » » » 18-11-1987/93	101,900
» » » » 19-12-1986/93	102,850
» » » » 1- 1-1989/94	100,200
» » » » 1- 2-1989/94	100,500
» » » » 1- 3-1989/94	100,200
» » » » 15- 3-1989/94	100,650
» » » » 1- 4-1989/94	100,500
» » » » 1- 9-1989/94	100,050
» » » » 1-10-1987/94	100,500
» » » » 1-11-1989/94	99,400
» » » » 1- 1-1990/95	99,600
» » » » 1- 2-1985/95	100,900
» » » » 1- 3-1985/95	99,550
» » » » 1- 3-1990/95	99,450
» » » » 1- 4-1985/95	98,300
» » » » 1- 5-1985/95	97,750
» » » » 1- 5-1990/95	98,950
» » » » 1- 6-1985/95	98,150
» » » » 1- 7-1985/95	98,225
» » » » 1- 7-1990/95	99,650
» » » » 1- 8-1985/95	98,350
» » » » 1- 9-1985/95	98,500
» » » » 1- 9-1990/95	99,250
» » » » 1-10-1985/95	98,550
» » » » 1-10-1990/95	99,350
» » » » 1-11-1985/95	98,900
» » » » 1-11-1990/95	98,850
» » » » 1-12-1985/95	100
» » » » 1-12-1990/95	99,450
» » » » 1- 1-1986/96	99,700
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,100
» » » » 1- 1-1991/96	99,450
» » » » 1- 2-1986/96	99,700
» » » » 1- 2-1991/96	99,250
» » » » 1- 3-1986/96	98,600
» » » » 1- 4-1986/96	97,450
» » » » 1- 5-1986/96	96,400
» » » » 1- 6-1986/96	97,150
» » » » 1- 7-1986/96	96,650

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind				1- 8-1986/96	96,550
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,525
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,200
»	»	»	»	1-11-1986/96	98
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,200
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,200
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,650
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,650
»	»	»	»	1- 3-1987/97	97,400
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,300
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,150
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,950
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,900
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,600
»	»	»	»	1- 3-1991/98	96,900
»	»	»	»	1- 4-1991/98	96,650
»	»	»	»	1- 5-1991/98	95,550
»	»	»	»	1- 6-1991/98	96
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96 —
»	»	»	»	1- 8-1991/98	96,150
»	»	»	»	1- 9-1991/98	96,150
»	»	»	»	1-10-1991/98	95,350
»	»	»	»	1-11-1991/98	95 —
»	»	»	»	1-12-1991/98	96,050
»	»	»	»	1- 1-1992/99	95,350
»	»	»	»	1- 2-1992/99	95,250
»	»	»	»	1- 3-1992/99	95 —
»	»	»	»	1- 4-1992/99	94,650
»	»	»	»	1- 5-1992/99	94,650
»	»	»	»	1- 6-1992/99	95,350
»	»	»	»	1- 8-1992/99	95,300
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 7-1993	99,800
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,700
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,700
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,900
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,500
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,800
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,750
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,400
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,600
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,700
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,600
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,550

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Buoni Tesoro Pol			12,50%	1- 9-1990/94		99,525
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94		99,350
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96		98,500
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96		98,650
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96		97,150
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96		99,500
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96		99,500
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97		96,450
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97		96,350
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97		98,100
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97		97,600
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97		97,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98		97,750
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98		97,950
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98		95,700
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98		95,400
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99		95,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001		97,900
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001		94,850
»			12,00%	1- 9-1991/2001		94,350
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002		94,350
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002		94,450
Certificati credito Tesoro E C U				15- 4-1985/93	9,75%	97,050
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,950
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	99,450
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	98
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,700
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	99,750
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	99,100
»	»		»	21- 2-1986/94	8,75%	97,750
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	97,950
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,850
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	97
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	97,950
»	»	»		30- 8-1989/94	9,65%	100,725
»	»	»		26-10-1989/94	10,15%	100
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	104,950
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,900
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	108,850
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	101,150
»	»		»	29- 5-1990/95	11,50%	105,900
»	»			26- 9-1990/95	11,90%	104,450
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	104,500
»	»	»		22-11-1991/96	10,60%	104,650
»	»	»		23- 3-1992/97	10,20%	105,350
»	»		»	26- 5-1992/97	10,50%	103,900

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M01043

N. 64

Media dei titoli del 2 aprile 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	76,250
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,725
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94 —
» » » 21- 4-1987/94	92,700
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	98.800
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	98,700
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	98,850
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	98,900
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,650
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,500
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99.750
» » » 12.50% 18-12-1989/95	99,250
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	98,750
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,250
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	99,650
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	99.575
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	99,850
» » » 12.50% 20-11-1990/96	99,600
» » » 10.25% 1-12-1988/96	98,150
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	98.700
» » » 12.00% 17- 4-1991/97	99,675
» » » 12.00% 19- 6-1991/97	99,500
» » » 12.00% 20- 1-1992/98	98.200
» » » 12.00% 19- 5-1992/97	98,100
Certificati di credito del Tesoro 8.75% 18- 6-1987/93	99.300
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	99.500
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	98,200
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	108,800
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	108,750
» » » TR 2.5% 1983/93	101.950
» » » Ind. 1- 5-1988/93	100,100
» » » » 1- 6-1988/93	100,475
» » » » 18- 6-1986/93	99,950
» » » » 1- 7-1988/93	100,750
» » » » 17- 7-1986/93	100,025
» » » » 1- 8-1988/93	100,700
» » » » 19- 8-1986/93	100.175

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,600
» » » » 18- 9-1986/93	100,475
» » » » 1-10-1988/93	100,150
» » » » 20-10-1986/93	100,900
» » » » 1-11-1988/93	100,425
» » » » 18-11-1987/93	101.625
» » » » 19-12-1986/93	102,850
» » » » 1- 1-1989/94	100,550
» » » » 1- 2-1989/94	100,450
» » » » 1- 3-1989/94	100.600
» » » » 15- 3-1989/94	100,600
» » » » 1- 4-1989/94	100,075
» » » » 1- 9-1989/94	99,950
» » » » 1-10-1987/94	100,400
» » » » 1-11-1989/94	99,425
» » » » 1- 1-1990/95	99.525
» » » » 1- 2-1985/95	100,900
» » » » 1- 3-1985/95	99,575
» » » » 1- 3-1990/95	99 —
» » » » 1- 4-1985/95	98,125
» » » » 1- 5-1985/95	97,450
» » » » 1- 5-1990/95	99,050
» » » » 1- 6-1985/95	97.875
» » » » 1- 7-1985/95	97,875
» » » » 1- 7-1990/95	99.625
» » » » 1- 8-1985/95	98,050
» » » » 1- 9-1985/95	98,100
» » » » 1- 9-1990/95	99,400
» » » » 1-10-1985/95	98,450
» » » » 1-10-1990/95	98,850
» » » » 1-11-1985/95	98,575
» » » » 1-11-1990/95	98,650
» » » » 1-12-1985/95	100.500
» » » » 1-12-1990/95	99,475
» » » » 1- 1-1986/96	99,650
» » » » 1- 1-1986/96 II	100.250
» » » » 1- 1-1991/96	99,350
» » » » 1- 2-1986/96	99,600
» » » » 1- 2-1991/96	99,450
» » » » 1- 3-1986/96	99,175
» » » » 1- 4-1986/96	97,500
» » » » 1- 5-1986/96	96.525
» » » » 1- 6-1986/96	96,675
» » » » 1- 7-1986/96	96,700

Titolo		Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind		1- 8-1986/96	96,550
» » » »		1- 9-1986/96	97 —
» » » »		1-10-1986/96	97,500
» » » »		1-11-1986/96	98,450
» » » »		1-12-1986/96	100,300
» » » »		1- 1-1987/97	99,400
» » » »		1- 2-1987/97	98,900
» » » »		18- 2-1987/97	98,775
» » » »		1- 3-1987/97	97,850
» » » »		1- 4-1987/97	96,025
» » » »		1- 5-1987/97	95,650
» » » »		1- 6-1987/97	96,050
» » » »		1- 7-1987/97	95,900
» » » »		1- 8-1987/97	96,250
» » » »		1- 9-1987/97	97,750
» » » »		1- 3-1991/98	97,075
» » » »		1- 4-1991/98	96,725
» » » »		1- 5-1991/98	96,100
» » » »		1- 6-1991/98	96,650
» » » »		1- 7-1991/98	96,900
» » » »		1- 8-1991/98	96,500
» » » »		1- 9-1991/98	95,800
» » » »		1-10-1991/98	95,800
» » » »		1-11-1991/98	95,375
» » » »		1-12-1991/98	95,700
» » » »		1- 1-1992/99	95,875
» » » »		1- 2-1992/99	95,450
» » » »		1- 3-1992/99	95,625
» » » »		1- 4-1992/99	95,400
» » » »		1- 5-1992/99	95,250
» » » »		1- 6-1992/99	96,125
» » » »		1- 8-1992/99	95,925
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,775
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,725
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,575
» » »	12,50%	1-10-1993	99,500
» » »	12,50%	1-11-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,850
» » »	12,50%	17-11-1993	99,850
» » »	12,50%	1-12-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,875
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,875
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,675
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,500
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,500
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,525

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94	99,475
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,150
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	98,925
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	97,600
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	97,850
» » »	12,00%	1-11-1991/96	97,650
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	97,175
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	96,850
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,600
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,700
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,375
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,575
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	98,925
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	96,475
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	96,525
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	95,650
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,400
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,250
» »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,175
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	94,925
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	95,200

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	15- 4-1985/93	9,75%	97,575
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,950
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,250
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,825
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	102
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,275
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,975
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98,850
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,125
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	97,500
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,950
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,700
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,900
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,500
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	106
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	108,750
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	101,450
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,750
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,250
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104,300
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	106,175
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	103,950
» » » »	26- 5-1992/97	10,50%	103,750

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M02043

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1992, registro n. 63 Difesa, foglio n. 39, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Guarneri Livio, nato il 22 maggio 1923 a Roccabianca. — Si distingueva in numerose azioni di sabotaggio contro il tedesco invasore. Comandato con altro partigiano alla difesa del pilone di sostegno della linea di alta tensione, contro preponderanti forze naziste in ritirata intenzionate a distrugere l'opera, opponeva tenace resistenza col fuoco del suo mitra. Al sopraggiungere dei rinforzi, cadeva colpito a morte. — Ragazzola di Roccabianca (Parma), 25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1993, registro n. 5 Difesa, foglio n. 294, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Ciceri Lino, nato il 30 luglio 1923 a Lecco. — Partigiano combattente e comandante di nucleo partigiano, subito dopo l'8 settembre 1943 aderì con entusiasmo alla lotta contro i tedeschi, partecipando a numerosi fatti d'arme. Catturato e condotto in campo di concentramento venne barbaramente assassinato. — Fossoli (Carpi), 12 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1993, registro n. 5 Difesa, foglio n. 295, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Toiano Giovanni, nato il 15 gennaio 1915 a Manzano. — Comandante di compagnia partigiana, già distintosi per ardimento ed attaccamento al dovere, dopo nove mesi di durissima lotta contro l'occupatore tedesco, venne catturato ed imprigionato nelle carceri di Gorizia dove rimase per circa tre mesi. Sottoposto a sevizie e torture perché non volle rivelare i nomi dei suoi compagni di lotta, fu poi trasferito in Germania nel campo di concentramento di Buchenwald dove, per le sofferenze patite, decedette. — Bad Ganderschein, 4 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1993, registro n. 5 Difesa, foglio n. 296, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Filippi Aurelio, nato il 14 marzo 1925 a Carpineti. — Inviato con il proprio distaccamento come rinforzo alle linee partigiane minacciate da una infiltrazione nemica, trovandosi improvvisamente di fronte a preponderanti forze nazifasciste non esitava ad eseguire l'ordine del suo comandante di reagire con il fuoco all'intimidazione di resa, consentendo così lo sganciamento della formazione. Nel corso del cruento combattimento, immolava la giovane vita. — Cà Marastoni, 1° aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1993, registro n. 7 Difesa, foglio n. 349, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Gennari Ugo, nato il 17 ottobre 1918 a Terenzo. — Investito di sorpresa, col suo reparto, da fuoco ravvicinato di due autoblindo tedesche, affrontava l'impari combattimento votandosi coscientemente al sacrificio per permettere agli altri reparti di ripiegare. Esaurite le munizioni e costretto alla resa, ristretto in un primo tempo nelle prigioni di Ciano d'Enza, affrontava successivamente la morte, per fucilazione, con coraggio, e forza d'animo esemplari. — Capoponte Ciano d'Enza, 12 novembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1993, registro n. 7 Difesa, foglio n. 350, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Piazza Fioravanti, nato il 23 febbraio 1927 a Varese Ligure. — Giovanissimo, in età ancora non soggetta ad obblighi militari, si arruolava nelle formazioni partigiane. A pochi giorni dal suo volontario arruolamento, nel primo combattimento cui partecipava, si offriva, non richiesto, di seguire il proprio comandante nel combattimento per la conquista di un formidabile centro di fuoco nemico e s'immolava da prode sull'obbiettivo conquistato. — Pelosa, 11 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1993, registro n. 7 Difesa, foglio n. 351, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Fontanot Stelio, nato il 2 aprile 1915 a Muggia. — Valoroso combattente per la libertà, tra i fondatori e animatori del movimento partigiano nella provincia di Trieste, comandante di reparto, sosteneva duri combattimenti contro un nemico agguerrito superiore in uomini e mezzi. Nel corso di un forte rastrellamento tedesco, in un duro combattimento, cadeva alla testa della propria compagnia. — Tenerizza sul Carso, marzo 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1993, registro n. 10 Difesa, foglio n. 176, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Righi Olivo, nato il 13 luglio 1923 a Carpi. — Già distintosi in precedenti azioni di guerra per coraggio e sprezzo del pericolo. In combattimento contro sorverchianti forze avversarie, dopo tre ore di accanita e cruenta lotta, nonostante l'ordine di ripiegamento, continuava ad incitare con l'esempio i compagni, audacemente esponendosi per meglio colpire il nemico con lancio di bombe a mano. caduto il comandante, proseguiva la lotta finchè non veniva ferito gravemente alla testa. Tratto in salvo dai compagni decedeva due mesi dopo. Fulgido esempio di indomito coraggio e di sublime sacrificio. — Modena, 8 settembre 1943-30 novembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1993, registro n. 10 Difesa, foglio n. 177, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Gasparini Renzo, nato il 2 ottobre 1926 a Novi di Modena. — Entrato giovanissimo nel movimento clandestino, subito si distingueva in difficili compiti e ardite azioni di guerra. Nel corso di un duro rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche veniva catturato e, sottoposto per lunghi giorni alle più inumane sevizie, manteneva un contegno fermo e dignitoso, nulla rivelando circa nomi e formazione partigiana di appartenenza. Di fronte all'ostinato silenzio veniva barbaramente trucidato, immolando la sua giovane vita per il riscatto della Patria. — Modena, 1° marzo 1944-5 dicembre 1944.

93A2184

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 1993, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1992, agli effetti predetti, risulta pari a più 258,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1993 rispetto a marzo 1992 risulta pari a più 4,2 (quattrovirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1993 rispetto a marzo 1991 risulta pari a più 10,0 (diecivirgolazero).

93A2221

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c. a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabbri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale — L. **345.000**
- semestrale — L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale — L. **63.000**
- semestrale — L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale — L. **193.000**
- semestrale — L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale — L. **63.000**
- semestrale — L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale — L. **193.000**
- semestrale — L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale — L. **664.000**
- semestrale — L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300